



COMUNE DI MINERVINO DI LECCE

Provincia di Lecce

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 19 Del 22-10-2013

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA. APPROVAZIONE

L'anno duemilatredici il giorno ventidue del mese di ottobre alle ore 18:55, nella sala delle adunanze Consiliari si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Presiede la Seduta il Sig. Carrapa Domenico

All'appello risultano:

Caroppo Ettore	P	Carrapa Domenico	P
De Vita Baccaro Mariuccia	P	PAGLIARA ROBERTO	P
Maggio Luigi	P	Leomanni Maria	P
Foscarini Gianluca	A	De Giuseppe Fausto	P
Galati Antonio	A	Musaro` Gianpiero	A
Marte Antonio	A	Monteduro Massimo	P
Lanzilao Antonio	P	Della Luna Giuseppe	P
Leomanni Franco	P	Corvaglia Sergio	P
Cursano Fredy	P		

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 4.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Rosa Arrivabene.

Il Presidente riconosca la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

PARERE:Favorevole sulla proposta per la regolarità tecnica.

Il Responsabile del Settore

Minervino di Lecce, 17-10-13

f.to MONTEFORTE SALVATORE

Prende la parola il Presidente il quale relaziona sull'argomento dando lettura della proposta di deliberazione.

(Alle ore 19.10 entra in aula il Consigliere Foscarini Gianluca : Presenti n. 14 – Assenti n. 3).

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 15 gennaio 1992, n. 21 la quale "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea" la quale prevede che le regioni stabiliscono i criteri cui devono attenersi i comuni nel redigere i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, delegando altresì agli enti locali l'esercizio delle funzioni amministrative attuative;

VISTA la legge regionale Puglia n. 14 del 03/05/95 che ha disciplinato la materia prevedendo a carico dei Comuni l'onere di munirsi di apposito regolamento comunale;

RILEVATO che si rende necessario approvare un nuovo regolamento Comunale per il servizio di noleggio con conducente a modifica del regolamento adottato dal comune di Minervino di Lecce con Delibera del Consiglio Comunale nr.56/1991;

VISTO il Regolamento per i servizi di noleggio con conducente svolti mediante autovettura , veicoli speciali "Autoambulanze" e "Ape Calessino" composto da n. 43 articoli che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di procedere all'approvazione dello stesso;

Acquisito il parere favorevole reso dal Responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

Presenti n. 14;

Votanti n. 10;

Astenuto n. 4 (De Giuseppe, Monteduro, Della Luna e Corvaglia);

Favorevoli n. 10;

DELIBERA

1. **DI REVOCARE** il Regolamento Comunale per il servizio di Noleggio Con Conducente approvato con delibera del Consiglio Comunale nr.56/1991;
2. **DI APPROVARE**, per i motivi in premessa specificati, il Regolamento per i servizi di noleggio con conducente svolti mediante autovettura, veicoli speciali "Autoambulanze e Ape calessino" composto da n. 43 articoli che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere ai successivi adempimenti,

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:
Presenti n. 14;
Votanti n. 10;
Astenuto n. 4 (De Giuseppe, Monteduro, Della Luna e Corvaglia);
Favorevoli n. 10;

DELIBERA

1. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Sottoscritto come per legge.

Il Presidente
f.to **Carrapa Domenico**

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Rosa Arrivabene

Il Presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune il 07-11-2013 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Minervino di Lecce, 07-11-2013

Il Responsabile della Pubblicazione

f.to Dott.ssa Rosa Arrivabene

Per Copia conforme all'originale

Minervino di Lecce, 07-11-2013

Il Responsabile
Dott.ssa Rosa Arrivabene

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'albo pretorio comunale in data 07-11-2013 per rimanervi 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

La presente deliberazione diventa esecutiva per :

Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134 c. 4°
(S=si) T.U.E.L.. 267/2000).
(N=no)

Decorrenza gg. 10 dalla pubblicazione (art. 134 c. 3°
T.U.E.L. n. 267/2000)

Minervino di Lecce, 07-11-2013

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa Rosa Arrivabene

COMUNE DI MINERVINO DI LECCE
Provincia di Lecce

ALLEGATO COMUNALE

**REGOLAMENTO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
PER MEZZO DI AUTOVETTURA, VEICOLI
E AMBULANZE E APE CALESSINO**

Capo I - Il servizio di noleggio con autovettura

Art. 1 – Disciplina del servizio –

1. Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative al servizio di noleggio con conducente non di linea, effettuato con veicoli abilitati al trasporto di massimo 9 persone, compreso il conducente;
2. Tale servizio è disciplinato dalle seguenti norme:
 - a) dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 e s.m.i.;
 - b) dagli articoli 19, punto 8) e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
 - c) dalla legge regionale n. 14 del 03/05/95;
 - d) dal D.Lg. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (nuovo Codice della Strada);
 - e) dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada);
 - f) dal D.M. 13 dicembre 1951, sui servizi pubblici non di linea;
 - g) dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572, concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente;
 - h) dall'art. 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 2 – Definizione del servizio

1. Il servizio con conducente svolto mediante autovettura assicura la mobilità di trasferimento e di rappresentanza, svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.
2. L'autoservizio è compiuto a richiesta dall'utenza e si svolge in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti. Le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso le rimesse o sedi del vettore.
3. I veicoli stazionano di norma all'interno delle rimesse. E' vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico.
4. Il servizio è effettuato senza limiti territoriali, fermo restando quanto previsto dall'art. 5bis della L. 21/1992
5. La prestazione del servizio non è obbligatoria.
6. La sede del vettore e la rimessa devono essere situate esclusivamente nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.
7. I commi precedenti non si applicano ai veicoli tipo "Ape Calessino" che potranno svolgere il servizio nel solo territorio comunale e con prelevamento dell'utente dalla sede del vettore o da diverso luogo convenuto purché ricadenti nel territorio comunale. Detta autorizzazione ha validità nel periodo aprile – settembre di ogni anno.
8. Per l'Ape Calessino, durante l'espletamento del servizio, in alternativa al luogo di rimessa è consentito lo stazionamento del mezzo senza passeggeri a bordo, nelle principali Piazze del capoluogo e frazioni;

Art. 3 - Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal comune ai sensi della legge 15.01.1992, n. 21 e della L.R. n. 14/95;
2. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura.

3. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio devono essere:
 1. iscritti nel ruolo dei conducenti di cui all' art. 6 della L.R. 3 aprile 1995, n. 14;
 2. essere in possesso del certificato di abilitazione professionale di cui al comma 8 dell' art. 116 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;
 3. disporre di una rimessa e della proprietà o disponibilità di leasing del veicolo.
4. La licenza/autorizzazione è rilasciata *ad una persona fisica* in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalle norme di cui ai commi precedenti.
5. È consentito conferire l'autorizzazione d'esercizio agli organismi indicati nel 1° comma dell' art. 7 della L. n. 21/92 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza ed esclusione dagli organismi medesimi. Nel solo caso di recesso l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
6. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo di tale licenza con l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. E' invece ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente ai sensi del comma 2° dell'art. 8 della Legge 21/92, ma nel limite massimo di 2 (due). E' consentito invece il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio esercitato con natante. Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede e di una rimessa situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.
7. L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa l'autorizzazione comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale.
8. Unitamente all'autorizzazione il competente ufficio comunale rilascia l'apposita targa ed il numero di cui al 5° comma dell'art. 12 della L. 21/92 recante il nome e lo stemma del comune, la scritta "servizio pubblico" o "N.C.C." ed il numero d'ordine corrispondente al numero della licenza o dell'autorizzazione d'esercizio risultante dal registro cronologico.
9. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo ben visibile sulla parte posteriore della carrozzeria del veicolo e all'esterno di questa.
10. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, ovvero da un suo collaboratore familiare (coniuge, parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2°) o da un suo dipendente, purché iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della L. n. 21/92.
11. Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco è allegato in copia autentica all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore. Tale elenco deve essere aggiornato in sede di vidimazione annuale dell'autorizzazione di cui al successivo art. 13.
12. Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.

Art. 4 – Contingente delle autorizzazioni

1. Il contingente complessivo dei veicoli è fissato dall'Amministrazione Comunale con delibera di Giunta Comunale, sentita la Commissione Consultiva Comunale di cui all'art. 5 del presente regolamento e nel rispetto di eventuali programmazioni di contingente stabilite a livello regionale e/o provinciale.
2. Eventuali modifiche del contingente, sono approvate dalla Giunta Comunale sentita la Commissione Consultiva Comunale di cui al precedente comma.
3. Le autovetture da immettere in servizio devono essere di cilindrata non inferiore a

1400 c.c. e dotate di quattro sportelli; per i veicoli tipo "Ape Calessino" cilindrata non superiore a 422 c.c.;

4. Le licenze disponibili saranno assegnate con concorso pubblico secondo le modalità previste dall'art. 8 del presente regolamento.

Art. 5 - Commissione comunale consultiva

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni, la giunta comunale provvede, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di un'apposita commissione così composta:
 - a) dal responsabile del servizio attività produttive o chi lo sostituisce legalmente, in funzione di Presidente;
 - b) dal Comandante o da altro membro della polizia municipale;
 - c) da n. 1 rappresentante designato dalle associazioni di categoria dei noleggiatori maggiormente rappresentative a livello locale;
 - d) da un rappresentante designato dalle locali associazioni degli utenti ove presenti.
2. Funge da segretario della Commissione un dipendente comunale da nominarsi da parte del Presidente.
3. La designazione dei componenti da parte delle Associazioni artigiane e delle associazioni degli utenti deve pervenire al Comune entro 30 giorni dalla data della richiesta. In caso di omessa designazione nel predetto termine, il responsabile del servizio attività economiche o chi lo sostituisce legalmente provvede automaticamente.
4. La riunione della commissione è valida in prima convocazione se sia presente la maggioranza dei componenti. Per la validità delle sedute di seconda convocazione è sufficiente la presenza di 1/3 dei componenti.
5. Il presidente convoca la commissione e stabilisce l'ordine del giorno. Il presidente è altresì tenuto a riunire la commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno n. due dei suoi componenti.
6. La commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso degli organi deliberanti del comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del presidente.
7. La commissione svolge le funzioni consultive in riferimento all'esercizio del servizio e a all'applicazione del regolamento nonché le funzioni di commissione esaminatrice dei concorsi. Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali di cui al capo III, la commissione svolge i seguenti compiti:
 - a) redige il bando di concorso secondo quanto prescritto all'articolo 13;
 - b) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull'ammissione dei candidati;
 - c) procede alla valutazione dei titoli secondo i parametri elencati all'articolo 14 e redige la graduatoria di merito;
 - d) trasmette la graduatoria alla giunta comunale per l'adozione dei provvedimenti di competenza;
 - e) esprime parere preventivo nei provvedimenti connessi all'espletamento delle funzioni amministrative;
8. La commissione dura in carica 5 anni e comunque fino alla nomina della nuova commissione.
9. I componenti della commissione possono essere sostituiti, nel periodo di validità della Commissione nei seguenti casi:
 - dimissioni
 - morte
 - per decadenza pronunciata nel caso non partecipino alle riunioni, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive.

Capo II - La professione di noleggiatore

Art. 6 - Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore -

1. Possono essere titolari di autorizzazione per il servizio di autonoleggio con conducente le persone fisiche appartenenti agli stati dell'Unione Europea, a condizioni di reciprocità.
2. L'esercizio dell'autorizzazione per il servizio di autonoleggio è subordinato al possesso dei seguenti requisiti soggettivi:
 - a. licenza di scuola media inferiore ;
 - b. possesso dei requisiti morali di cui al successivo art. 7;
 - c. idoneità fisica al servizio;
 - d. iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della L. 21/92 e della l.r. n. 14/95;
 - e. possesso della patente di guida di autoveicoli e del Certificato di Abilitazione Professionale di cui al comma 8 dell'art. 116 del d. lgs. 285/92;
 - f. iscrizione al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di Lecce ;
 - g. iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane della provincia di Lecce (l'iscrizione di cui ai punti f) e g) dovrà essere richiesta entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione);
 - h. partita IVA;
 - i. disponibilità del mezzo in proprietà diretta o l'esclusiva disponibilità attraverso le diverse forme di "locazione finanziaria" (leasing);
 - j. assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose, compresi i terzi trasportati, con i massimali minimi prescritti dalla legge;
 - k. disponibilità di una sede e di una rimessa situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione;
 - k. altri eventuali documenti previsti specificatamente da leggi e regolamenti vigenti.

Art. 7 – Requisiti morali per l'accesso alla professione di noleggiatore – Impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione

1. Il rilascio della autorizzazione è soggetto al possesso dei seguenti requisiti morali:
 - a. assenza di carichi pendenti;
 - b. assenza di condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici;
 - c. assenza di procedimenti fallimentari;
 - d. assenza di provvedimenti di revoca o decadenza di precedenti licenze o autorizzazioni;
 - e. la non appartenenza ad associazioni di tipo mafioso ai sensi della L. 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.;
2. I requisiti e le condizioni per il rilascio delle licenze e autorizzazioni possono essere autocertificati secondo le forme di autocertificazioni o di certificazione sostitutiva e abbreviata previste dal D.P.R. 445 del 28.12.2000 salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'amministrazione comunale.

Capo III - L'autorizzazione all'esercizio

Art. 8 - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. sono rilasciate per concorso pubblico per titoli e/o esami ai soggetti iscritti nel ruolo di conducenti.
2. Il competente ufficio comunale istituisce apposito registro cronologico delle licenze e autorizzazioni rilasciate.
3. Il concorso deve essere indetto dal Responsabile del servizio competente dal momento che si sono rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca, una o più licenze o in seguito ad aumento e/o disponibilità del contingente numerico delle stesse, fissati dall'Amministrazione Comunale con proprio atto.
4. Sono ammessi al concorso coloro che siano in possesso del certificato di iscrizione al ruolo di cui L.R. n. 14/95 e di cui all'art. 6 della L. 21/92 rilasciato dalla competente Camera di Commercio o di equipollente documento rilasciato dalle competenti autorità di un Paese dell'Unione Europea.
5. Il bando, da affiggere all'albo pretorio per almeno 15 giorni e rendere noto mediante manifesti pubblici, è approvato entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il comune una o più autorizzazioni;
6. Le autorizzazioni disponibili per il noleggio di veicoli "Ape Calessino" saranno gestite separatamente da quelle per il noleggio con conducente di autoveicoli e saranno ripartite fra le seguenti categorie secondo l'ordine di preferenza indicato:
 - a) persone fisiche non titolari di licenza di noleggio con conducente;
 - b) imprese in forma societaria o individuale non titolari di autorizzazione di noleggio con conducente che abbiano come scopo d'impresa, tra l'altro, il noleggio con conducente
7. L'aspirante potrà concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione

Art. 9 - Contenuti del bando

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
 - a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
 - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
 - c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
 - e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte dell'apposita commissione di cui all'articolo 5;
 - f) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità del veicolo.

Art. 10 - Titoli oggetto di valutazione

1. Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio da noleggio, la commissione di cui all'articolo 5 può valutare i seguenti titoli assegnando agli stessi un punteggio nel limite massimo a fianco di ciascuno indicato:
 - a) titolo di studio superiore a quello richiesto per l'accesso: max punti 3;
 - b) diploma di laurea: max punti 2;
 - c) periodi di servizio prestati in qualità di collaboratore familiare o dipendente da un'impresa che gestisce il noleggio con conducente: massimo punti 2 a semestre fino ad un massimo di 16 punti;

- d) Aver svolto l'attività di conducente per analogo periodo in imprese di trasporto persone operanti nel territorio nazionale o in altro stato dell'Unione Europea: massimo punti 2 a semestre fino ad un massimo di 16 punti;
- e) la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap max punti 3;

ART. 10 Bis- Titoli oggetto di valutazione per l'assegnazione di autorizzazioni comunali per il servizio di noleggio con "Ape Calessino"

1. Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per il servizio di noleggio con conducente con veicoli tipo "Ape Calessino", la commissione Comunale procede alla valutazione dei seguenti titoli cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:

- per le categorie previste dall'art. 8, comma 6, sono valutati i seguenti titoli:

diploma di maturità -- punti 0,20;

esistenza di figli minori – punti 0,50 per ogni figlio.

2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

3. Qualora due o più candidati siano titolari dello stesso punteggio, l'autorizzazione è assegnata al più anziano di età.

4. In caso di pari età si fa riferimento alla data ed eventualmente al numero di protocollo della domanda di ammissione al concorso.

Art. 11 – Attività delle Commissioni di Concorso

1. Funge da commissione esaminatrice del concorso, la Commissione consultiva, di cui all'art. 5. La Commissione, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redige il relativo elenco dei candidati ammessi che è successivamente affisso all'albo pretorio del Comune.
2. In caso di concorso per esami oltre che per titoli, la data dell'esame deve essere comunicata agli interessati a mezzo lettera raccomandata A.R. da inviare al domicilio indicato nella domanda, almeno 15 giorni prima della data fissata..
3. La Commissione, prima di pronunciarsi sull'ammissibilità delle domande, stabilisce, alla presenza di tutti i suoi membri, a pena di nullità del concorso, i criteri di valutazione dei titoli previsti ed indicati dal bando. Debbono essere sempre ammessi e valutati i titoli relativi all'anzianità di servizio presso imprese pubbliche o private di trasporto di persone.
4. terminate le operazioni concorsuali, la Commissione predisponde la graduatoria dei vincitori secondo l'ordine risultante dal punteggio complessivo attribuito dato dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti con il punteggio risultante dalle eventuali prove d'esame previste e la trasmette alla Giunta comunale che procederà alla sua approvazione.
5. Qualora due o più candidati risultino assegnatari dello stesso punteggio, costituisce titolo di preferenza a) non avere titolarità di alcuna autorizzazione b) essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per un periodo di almeno sei mesi c) al più giovane d'età con riferimento al titolare o legale rappresentante.
6. La graduatoria di merito redatta dalla commissione di esame ha validità 1 anno. I posti che entro tale termine si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.

Art. 12- Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

1. Il Responsabile del servizio competente, acquista la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di esame ed approvata dalla Giunta Comunale, ne prende atto con proprio provvedimento e provvede alla comunicazione all'interessato della nomina a vincitore del concorso.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al collaudo del mezzo ed alla relativa immatricolazione da parte dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile nonché alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio della professione di noleggiatore mediante la presentazione al competente ufficio comunale dei seguenti documenti:
 - a) certificato di iscrizione al ruolo di cui all'art. 6 della L. 21/92 e alla L.R. n. 14/95;
 - b) disponibilità nel Comune di un'area o locale per rimessa per il servizio di N.C.C., con relativo Certificato d'idoneità della rimessa rilasciato dal Comando Vigili del Fuoco, se richiesta, per le licenze da noleggio con conducente;
 - c) documentazione per la valutazione degli eventuali titoli in conformità a quanto previsto dall'art. 10 del presente Regolamento;
 - d) certificazione medica con data non antecedente a tre mesi attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;
 - e) fotocopia patente guida;
 - f) certificazione attestante il possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 7, comma 1°;
 - g) autocertificazione attestante di non avere trasferito precedente autorizzazione nei 5 anni precedenti (in caso di autocertificazione mendace oltre alla denuncia alle autorità competenti si provvederà all'esclusione dalle prove concorsuali);
 - h) Fotocopia titolo di studio;
 - i) Copia del certificato di abilitazione professionale di cui al comma 8 dell'art. 116 del d. lgs. 285/92;
 - j) Carta di circolazione del veicolo emessa ad uso pubblico di noleggio con conducente;
 - k) Copia del foglio complementare/certificato di proprietà del veicolo relativo e copia dell'eventuale contratto di leasing;
 - l) Partita IVA;
 - m) Assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose, compresi i terzi trasportati, con i massimali minimi prescritti dalla legge;
3. I documenti di cui al comma precedente dovranno essere presentati entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Il termine sopraindicato di 90 gg. può venire prorogato da parte dell'Amministrazione comunale per un periodo ulteriore di massimo 30 gg. su richiesta dell'interessato e per giustificati accertabili motivi.
4. In caso di mancata produzione nei termini sopracitati della documentazione richiesta, il Responsabile del servizio dichiara estinta la procedura per il rilascio dell'autorizzazione e provvederà all'eventuale scorrimento di graduatoria.
5. Il vincitore è contestualmente tenuto a regolarizzare in bollo tutti i documenti già presentati e richiesti dal bando e a presentare in bollo i documenti richiesti per il rilascio della autorizzazione, a norma della L. 23 agosto 1988, n. 370.
6. Il rilascio dell'autorizzazione è inoltre subordinata alla verifica delle caratteristiche dei mezzi di cui all'art. 15 del presente Regolamento.
7. Entro 30 giorni dall'inizio dell'attività il titolare della autorizzazione deve altresì produrre:
 - Fotocopia richiesta iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane della provincia di Lecce;
 - Fotocopia richiesta iscrizione alla C.C.I.A.A. di Lecce; e all'atto dell'iscrizione, nel caso di impresa non artigiana, i relativi certificati.
8. All'assegnatario dell'autorizzazione è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività incompatibile con quella di noleggiatore.

Art. 13 - Validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione d'esercizio ha validità a condizione che venga sottoposta ogni anno a vidimazione presso il competente ufficio comunale secondo modalità definite dalla giunta. La vidimazione è condizionata alla verifica sulla permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di noleggiatore.

Art. 14 Sostituzione autoveicoli

1. Il titolare dell'autorizzazione che intende sostituire l'autovettura adibita al servizio N.C.C. deve chiedere preventiva autorizzazione al responsabile del Servizio Attività Produttive sottoponendo la nuova autovettura a verifica da parte del Responsabile del Comando della Polizia Municipale.
2. Successivamente ottenuta la predetta autorizzazione sarà eseguita l'annotazione sull'autorizzazione, da parte del responsabile del servizio attività produttive, del numero di targa e del tipo di autovettura in sostituzione di quella precedente che sarà contestualmente annullata.
3. Le carte di circolazione con le dovute variazioni fatte dall'Ufficio della M.C.T.C., ai sensi del Nuovo Codice della Strada, dovranno essere esibite all'Ufficio Attività produttive entro i termini di legge.

Art. 15 - Trasferibilità dell'autorizzazione

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio, per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) essere assegnatario dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) aver compiuto sessant'anni;
 - c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida per raggiunti limiti di età.
2. Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e 7. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad un soggetto terzo, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6 e 7, previa autorizzazione del Sindaco, nel termine perentorio di due anni. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.
3. Il responsabile del servizio dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
 - b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
 - c) il cessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e 7.
4. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisizione da terzi di una nuova autorizzazione.

Capo IV - L'esercizio del servizio

Art. 16 - Caratteristiche delle autovetture

1. Il servizio è esercitato con autovetture aventi caratteristiche previste nell'art. 85 D.Lgs. 285/92 e dall'art. 244 del D.P.R. n. 495/92.
2. Il titolare della autorizzazione o licenza può essere autorizzato alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività.
3. In tale ipotesi, sulla licenza di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta da parte dell'organo comunale competente.
4. In occasione della revisione del veicolo, il titolare di licenza o di autorizzazione dovrà esibire, entro i 10 giorni successivi, al Responsabile del servizio, il libretto di circolazione regolarmente vistato, ovvero riportante le eventuali prescrizioni.

Art. 17 - Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo.
2. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, al competente ufficio comunale.

Art. 18 - Comportamento del noleggiatore durante il servizio

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di:
 - a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
 - e) consegnare al competente ufficio del comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
 - f) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
 - g) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
 - h) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto;
 - i) tenere a bordo del mezzo l'autorizzazione comunale nonché copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore è vietato:
 - a) adibire alla guida conducenti non in possesso dei titoli prescritti per l'esercizio dell'attività;
 - b) portare animali propri in vettura;

- c) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli pattuiti;
- e) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
- f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.

Art. 19 - Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:
 - a) fumare e consumare pasti sui veicoli;
 - b) imbrattare, insudiciare e danneggiare il veicolo;
 - c) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
 - d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il conducente, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura, salvo il caso del cane di accompagnamento dei non vedenti;
 - e) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
 - f) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

Art. 20 - Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 21 - Trasporto portatori di handicap

1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
2. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.
3. I veicoli in servizio di N.C.C. appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

Art. 22 - Tariffe

1. Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti.

Art. 23 – Contachilometri

1. I veicoli adibiti al servizio da noleggio sono dotati di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente ufficio comunale.

Art. 24 – Responsabilità

1. Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio dell'autorizzazione sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare od al suo dipendente.

Art. 25 - Reclami

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati all'apposito ufficio comunale o agli organi addetti alla vigilanza che, esperiti gli accertamenti del caso informano la giunta comunale sui provvedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione.
2. All'interno di ogni vettura è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami.

Capo V - Vigilanza sul servizio

Art. 26 - Addetti alla vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla polizia municipale ed agli ufficiali ed agenti di polizia di cui all'articolo 13 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 27- Idoneità dei mezzi al servizio

1. La polizia municipale dispone annualmente e tutte le volte che ne ravvisa la necessità, verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio in ottemperanza alle direttive impartite dalla giunta comunale.
2. La polizia municipale certifica l'idoneità del veicolo o detta le prescrizioni utili al suo ottenimento.
3. La vidimazione annuale dell'autorizzazione di cui all'articolo 13, è rilasciata previo nulla osta della polizia municipale e consente la presentazione del veicolo alle operazioni di immatricolazione o di revisione ai fini della sicurezza.

4. Le procedure di cui ai commi 1), 2) e 3) si applicano anche nel caso di sostituzione del veicolo.

Art. 28 - Sanzioni

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, delle sanzioni disposte dal codice della strada ed in generale previste da norme di legge, nonché quelle previste dall'art. 11bis della L. 21/1992, le infrazioni al presente regolamento, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25 a Euro 500 ai sensi dell'articolo 7 bis del D.lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m. e con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.
2. Le sanzioni di cui al Capo V sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

Art. 29 - Rinuncia all'autorizzazione

1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare istanza scritta di rinuncia al competente ufficio comunale.

Art.30 – Diffida

1. Il Comune diffida il titolare della licenza o dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo valido sostituto:
 - a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
 - b) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle caratteristiche dei mezzi e delle loro condizioni di conservazione e di decoro, disposte dall'amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 26;
2. Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni possibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

Art. 31 - Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è sospesa dal Responsabile del servizio competente, sentita la commissione consultiva di cui all'articolo 5, per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:
 - a) Violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
 - b) violazione di norme del codice della strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
 - c) violazione di norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
 - d) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previste dall'articolo 3, comma 10;
 - e) violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati così come previste all'articolo 20;

- f) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 27;
 - g) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività di noleggio;
 - h) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
 - i) per il mancato o ritardato rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 13.
2. Il responsabile del servizio, sentita la commissione consultiva di cui all'articolo 5, dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.
 3. Il provvedimento di sospensione della licenza o autorizzazione non è sostitutivo delle eventuali sanzioni pecuniarie previste dal presente regolamento o dalle leggi vigenti.
 4. Durante la sospensione l'autorizzazione di esercizio deve essere depositata presso gli uffici comunali competenti.
 5. La sospensione viene comunicata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 32 - Revoca dell'autorizzazione

1. Il Responsabile del servizio, sentita la commissione consultiva di cui all'articolo 5, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, di autorizzazioni all'esercizio del servizio di noleggio con licenze per il servizio taxi secondo quanto previsto dall'articolo 3 comma 6;
 - b) quando in capo al titolare dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore di cui agli articoli 6 e 7;
 - c) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni così come previste all'articolo 14
 - d) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'articolo 30;
 - e) per un mese, anche non consecutivo, di ingiustificata sospensione del servizio;
 - f) per motivi di pubblico interesse.
2. La revoca viene comunicata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 33 - Decadenza dell'autorizzazione

1. Il Responsabile del servizio, sentita la commissione consultiva di cui all'articolo 5, dispone la decadenza dell'autorizzazione per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'articolo 16.
2. La decadenza viene comunicata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 34 – Procedimento sanzionatorio

1. I procedimenti di sospensione, revoca e decadenza di cui ai precedenti articoli 30, 31, 32 iniziati sulla base di comunicazioni da parte degli interessati, di accertamenti d'ufficio o sulla base di rapporti redatti dagli organi di cui all'art. 12 del Codice della Strada debbono essere

contestati per iscritto dell'interessato, il quale può, entro i successivi 15 giorni, far pervenire all'Amministrazione comunale memorie difensive o altri documenti.

2. Il Comune, con apposito atto dispone quindi l'adozione del provvedimento sanzionatorio, sentita la commissione di cui all'articolo 5 per i provvedimenti di cui agli articoli 30 e 31, oppure l'archiviazione degli atti. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazioni di revoca o decadenza, anche il competente ufficio della M.C.T.C.

Art. 35- Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

1. Nessun indennizzo è dovuto dal comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione.

Art.36-Abrogazione norme precedenti

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione Comunale.

Capo VI Servizio di noleggio con ambulanza

Art.37- Disciplina del Servizio svolto con l'impiego di Autoveicoli speciali del tipo AMBULANZE

2. Il servizio di noleggio con conducente svolto con l'impiego di autoveicoli speciali del tipo "Ambulanze" omologati in ottemperanza delle disposizioni del decreto legislativo 30/04/1992 nr.285 e s.m.i., istituito nel territorio di questo Comune è disciplinato:
 - a. dal Decreto Legislativo 30/04/1992 nr.285 e s.m.i. e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16/12/1992 nr.495 e s.m.i.;
 - b. dalla Legge 15 gennaio 1992, nr.21;
 - c. dal decreto 01/09/2009, nr. 137;
 - d. dalle disposizioni del presente regolamento.

Art.38- Definizioni e classificazioni

1. Sono definite imprese esercenti servizi di noleggio di ambulanze con conducente quelle che, in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, secondo quanto stabilito dalla legge 15 gennaio 1992 nr.21 e successive modifiche, svolgono attività per prestazioni di trasporto di persone dietro corrispettivo e sulla base della licenza comunale di esercizio, delle quali hanno la disponibilità.

Art.39- Autorizzazioni

- 1-L'attività di noleggio di ambulanze con conducente è subordinata al rilascio, alle imprese in possesso dei requisiti, di apposita autorizzazione da parte del Comune.
- 2-L'autorizzazione di cui al comma 1 consente lo svolgimento professionale dell'attività di noleggio di ambulanze con conducente e l'immatricolazione delle ambulanze da destinare all'esercizio.

- 3-L'autorizzazione non è soggetta a limiti territoriali. L'esercizio dei servizi internazionali è, peraltro, subordinato al possesso, da parte del titolare, del legale rappresentante o di chi dirige, in maniera continuativa ed effettiva, l'attività di trasporto, dell'attestato di idoneità professionale esteso all'attività internazionale.
- 4-Copia conforme dell'autorizzazione deve essere conservata a bordo di ogni ambulanza che è stata immatricolata in base ad essa.

Art. 40- Contingente numerico

- 1-Non si applica alcun contingentamento numerico (organico dei veicoli) per il rilascio delle Autorizzazioni per l'esercizio del servizio di Noleggio con Conducente di Autoambulanze.

Art. 41 - Rilascio delle autorizzazioni

- 1-Fino all'emanazione da parte della Regione Puglia delle norme in materia, le licenze vengono rilasciate relativamente ai singoli veicoli nella disponibilità dell'impresa interessata.

Art. 42 - Sostituzione di veicolo

- 1-E' consentita all'impresa la sostituzione di autoambulanze già immatricolate a proprio nome nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti eventi temporanei:

- a) guasto meccanico, furto o incendio;
- b) caso fortuito o forza maggiore.

L'autoambulanza locata senza conducente è utilizzata per il medesimo uso cui è adibito il veicolo sostituito.

Art. 43- Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'albo pretorio nei modi e nei termini di legge.

3. **SOMMARIO**

CAPO I - II SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOVETTURA E APE CALESSINO 2

ART. 1 – DISCIPLINA DEL SERVIZIO –	2
ART. 2 – DEFINIZIONE DEL SERVIZIO	2
ART. 3 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO E FIGURE GIURIDICHE DI GESTIONE	2
ART. 4 – CONTINGENTE DELLE AUTORIZZAZIONI.....	3
ART. 5 - COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA	4

CAPO II - LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE..... 5

ART. 6 - REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE -	5
ART. 7 – REQUISITI MORALI PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE – IMPEDIMENTI SOGGETTIVI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE	5

CAPO III - L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO 6

ART. 8 - CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI.....	6
ART. 9 - CONTENUTI DEL BANDO	6
ART. 10 - TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE.....	6
ART.10 Bis TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI AUTORIZZAZIONI COMUNALI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON "APE CALESSINO"	7
ART. 11- ATTIVITA' DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO	7
ART. 12- ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE	7
ART. 13 - VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE	9
ART. 14- SOSTITUZIONE DEI VEICOLI	9
ART.15 -TRASFERIBILITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE	9

CAPO IV - L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO 10

ART. 16 - CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE	10
ART. 17 - INIZIO, SOSPENSIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	10
ART. 18 - COMPORTAMENTO DEL NOLEGGIATORE DURANTE IL SERVIZIO	10
ART. 19 - COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI.....	11
ART. 20 - INTERRUZIONE DEL TRASPORTO	11
ART. 21 - TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP	11
ART. 22 - TARIFFE	11
ART. 23 – CONTACHILOMETRI.....	12

ART. 24 – RESPONSABILITÀ.....	12
ART. 25 - RECLAMI	12

CAPO V - VIGILANZA SUL SERVIZIO..... 12

ART. 26 - ADDETTI ALLA VIGILANZA.....	12
ART. 27 - IDONEITÀ DEI MEZZI AL SERVIZIO	12
ART. 28 - SANZIONI	13
ART. 29 - RINUNCIA ALL'AUTORIZZAZIONE.....	13
ART. 30 - DIFFIDA.....	13
ART. 31 - SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE	13
ART. 32 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE	14
ART. 33 - DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE	14
ART. 34 - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO	14
ART. 35- EFFETTI CONSEGUENTI ALLA RINUNCIA, SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE	15
ART.36- ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI	15

**CAPO VI SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE SVOLTO CON
AMBULANZA..... 15**

ART.37 DISCIPLINA DEL SERVIZIO SVOLTO CON L'IMPIEGO DI AUTOVEICOLI SPECIALI DEL TIPO AMBULANZE.....	15
ART.38 DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI.....	15
ART.39 AUTORIZZAZIONI	15
ART.40 – CONTINGENTE NUMERICO	16
ART.41 - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI	16
ART.42 – SOSTITUZIONE DI VEICOLO	16
ART.43 - ENTRATA IN VIGORE.....	16